

Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori



Gruppo Gestori Piemonte



FORUMPISCINE
International Pools & Spa
Expo and Congress

PISCINE ER

Ill.ma Onorevole Sottosegretario allo Sport

Valentina Vezzali

Roma, 05 settembre 2021

Oggetto: nota su Lavoro Sportivo, consultazione pubblica promosso dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri.

CHI SIAMO

Il **Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori**, nasce nel 2021 con l'intento di riunire le diverse Associazioni di rappresentanza dei gestori di impianti natatori pubblici e privati, affiancati da Forum Piscine con l'intento di costituire un riferimento unitario per tutti i rapporti con le Istituzioni a sostegno delle esigenze e peculiarità di un settore economico particolarmente delicato e con caratteristiche atipiche nel panorama imprenditoriale essendo costituito prevalentemente da Società ed Associazioni sportive senza fini di lucro che gestiscono in regime di convenzione piscine pubbliche.

- AGISI – Presidente Giorgio Lamberti
- Assonuoto – Presidente Alessandro Valentini
- Insieme si Vince -Delegato Andrea Biondi
- Piscine del Piemonte – Delegato Luca Albonico
- Piscine Emilia Romagna – Delegati Roberto Veroni – Luca Bosi
- SIGIS – Presidente Sergio Tosi
- **Coordinatore Marco Sublimi**

PREMESSA

I gestori degli impianti natatori svolgono una fondamentale **funzione sociale e sostitutiva** delle **Amministrazioni Locali** nel fornire un **servizio pubblico** alla comunità facendosi carico di un rischio d'impresa elevato all'interno di un quadro di utilizzo degli impianti e di tariffe vincolate.

Le piscine pubbliche, soprattutto quelle coperte, avrebbero dovuto avere un canale preferenziale nella definizione di protocolli per i servizi pubblici (come avvenuto per i trasporti o per altre attività

Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori



Gruppo Gestori Piemonte



di servizio pubblico), proprio in virtù della funzione sociale svolta anche nel campo della **prevenzione sanitaria**

Gli impianti natatori invece oltre ad essere stati penalizzati da chiusure anticipate e riaperture solo a seguito dell'avvento delle zone bianche, non hanno goduto di ristori adeguati e rimangono classificati tra le attività accessorie, piuttosto che tra quelle **produttive e fondamentali per garantire la salute pubblica** e da privilegiare nella **continuità di erogazione del servizio anche nelle ipotesi del passaggio a fasce di maggior rischio proprio in virtù dell'elevata sicurezza ed affidabilità dimostrate**.

Durante i lunghi mesi dal 26 ottobre 2020 al 15 maggio 2021, con 10 mesi di chiusura su 15, molti gestori sono stati costretti dalle Amministrazioni ad aprire solo per l'attività sportiva agonistica, senza poter svolgere quella istituzionale o commerciale, mantenendo pertanto inalterati i costi di gestione ma riducendo dell'80-90% i ricavi.

Gli impianti natatori sono caratterizzati da un duplice ruolo. Da un lato quello squisitamente sportivo che va inquadrato nell'ambito delle norme del Dipartimento per lo Sport e delle Federazioni, dall'altro le attività economiche e sociali da inquadrare nell'ambito delle **Linee guida definite dalla Conferenza Stato Regioni, per la ripartenza delle attività produttive e sociali**. Queste in premessa asseriscono che si devono " *eliminare le misure che, pur ampiamente adottate non aggiungono elementi di maggior sicurezza*" -

Occasione Mancata per il Comparto Piscine

Le associazioni di categoria dei gestori, con migliaia di associati, confidavano in una rivisitazione dei parametri che limitano attualmente l'affluenza nelle piscine. Oggi subiscono una riduzione del 70%, ci si aspettava almeno un passaggio al 50% grazie l'introduzione del Green Pass. Confidiamo in questa attenzione, riservata già a molti altri settori, che potrà aiutare la sopravvivenza delle piscine italiane.

NOTA SU D.LGS 36/2021

In relazione all'invito di consultazione pubblica promosso dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri, con la presente desideriamo sottoporre alla sua attenzione alcune criticità che il D. Lgs. 36/2021 presenta sul tema della riforma del lavoro sportivo.

Le considerazioni ed i suggerimenti del Coordinamento dei Gestori degli Impianti Natatori nascono da una approfondita e puntuale conoscenza della filiera produttiva degli operatori economici che gestiscono impianti sportivi, in particolare piscine pubbliche e private. Dal punto di vista della soggettività giuridica tali operatori assumono la forma delle associazioni di diritto privato (con o senza personalità giuridica - artt. 14 – 42 bis del Codice civile), oppure delle società di capitali sportive dilettantistiche. Ciò permette ai citati operatori di fare parte dell'ordinamento sportivo (attraverso l'affiliazione ad una FSN, ad un EPS o a una DSA) con l'iscrizione al Registro Nazionale del CONI delle Società e associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto ci riguarda, far parte

Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori



dell'ordinamento sportivo, ha consentito a tali operatori economici, di applicare ai collaboratori sportivi in relazione ai compensi percepiti, la disciplina di cui all'art. 67, comma 1) lett. m) del TUIR nella interpretazione autentica del Decreto Legge Milleproroghe del 2009 (che ha precisato che debbono intendersi svolte nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica le attività di formazione, insegnamento, preparazione e sorveglianza).

I gestori di impianti sportivi pubblici, come ben saprà, operano in regime di concessione, e pertanto le attuali gestioni fanno riferimento a gare di appalto in corso che si sono tenute in anni passati sulla base di piani economici finanziari che prevedevano, tra l'altro, la determinazione del costo del lavoro secondo la normativa di cui all'art. 67 TUIR citata in precedenza. Al fine di completare il contesto di riferimento si aggiunga che, sulla base delle informazioni in nostro possesso, i costi complessivi di una società di gestione sono rappresentati mediamente come segue: 30% per compensi a collaboratori sportivi ex art. 67 TUIR – 10% per retribuzioni a lavoratori subordinati – 5% per compensi lavoratori autonomi.

Queste brevi note introduttive ci portano ad una prima considerazione:

- poiché le norme del decreto legislativo in commento prevedono che l'attività di lavoro sportivo (ricordiamo che l'art. 25, comma 1 definisce *“lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29”*) possa rientrare solamente nelle ordinarie tipologie giuslavoristiche e quindi rapporto di lavoro subordinato, rapporto di lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c. e prestazione occasionale, la componente del costo del lavoro ad oggi riferita ai collaboratori sportivi subirà un incremento di circa il sessanta per cento. E' senz'altro vero che si prevede una attuazione progressiva della norma, ma sembra molto difficile pensare che detto incremento di costi possa essere assorbito all'interno del conto economico dei gestori degli impianti sportivi;
- come detto in precedenza i gestori degli impianti sportivi pubblici operano in regime di concessione sulla base di piani economici finanziari posti a base di gara e definiti in anni precedenti, che con l'entrata in vigore delle norma in esame, perderanno le loro condizioni di equilibrio. L'unico rimedio potrà essere la richiesta alle amministrazioni concedenti di una loro revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio ex art. 165, comma 6) del codice degli appalti, con tutte le incertezze che accompagnano tale norma. In caso di mancato accordo la conseguenza sarebbe la risoluzione e/o la revoca della concessione.

Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori



Un secondo aspetto da considerare è che gli attuali gestori di impianti sportivi hanno come oggetto sociale e finalità propria *“l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica”*. Ciò ha determinato il fatto che nella maggior parte dei casi l’attività sportiva agonistica (a tutti i livelli) abbia trovato linfa e vigore attraverso i flussi economico/finanziari generati dalla gestione degli impianti sportivi. E’ facile immaginare che una totale revisione della struttura del conto economico avrà pesanti ripercussioni (in senso negativo) sulle attività sportive agonistiche.

Entrando brevemente nel dettaglio delle norme in commento ci preme sottolineare quanto segue:

1. la riforma in oggetto avrebbe potuto portare ad una tipizzazione del lavoro sportivo, facendo riferimento alla giurisprudenza di merito che si è andata consolidando negli ultimi anni. Viene da chiedersi se gli estensori abbiano esaminato la copiosa giurisprudenza che in molti casi ha visto soccombere gli istituti di previdenza e/o i collaboratori, proprio in funzione della specificità del mondo sportivo;
2. la definizione della prestazione amatoriale ai sensi dell’art. 29, che in pratica vorrebbe sostituire l’attuale prestazione sportiva dilettantistica ex art. 67 lett. m) del TUIR, viene considerata solo in via residuale e a condizioni molto restrittive. Il rischio che si correrà è quello di mantenere in detta fattispecie un ampio margine di discrezionalità, dando origine a nuovo e copioso contenzioso che invece l’impalcatura della norma vorrebbe sicuramente escludere;
3. la legge di delega n. 86 del 08 agosto 2019, chiedeva di contemperare due fondamentali (ma tra loro opposte) esigenze: da un lato quelle di tutela del lavoratore in termini di trattamento economico e normativo e dall’altra quella di garantire la sostenibilità del sistema sport attraverso l’adozione di una disciplina in materia assicurativa, fiscale e previdenziale in ragione della specificità del settore e della sua funzione sociale. L’impressione che si ha (suffragata anche dalle prime simulazioni sui costi della riforma) è che le scelte operate dal legislatore delegato siano finalizzate a privilegiare le (pur legittime) esigenze di tutela dei lavoratori, rispetto alla stabilità e sostenibilità del sistema sport (in particolare quello dilettantistico), gravato di nuovi oneri che non contemplano un regime differenziato, giustificato tra l’altro dal riconoscimento preventivo- sanitario dell’attività sportiva e dalla specificità del settore.

Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori



Gruppo Gestori Piemonte



In conclusione, se l'architettura complessiva della norma non dovesse venire modificata ci sia consentita una proposta: mantenere in vita l'attuale previsione dell'art. 67, comma 1) lett. m) del TUIR per i collaboratori sportivi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. che svolgono un'altra attività lavorativa in conseguenza della quale hanno già una copertura assicurativa;
2. che, pur non trovandosi nell'ipotesi sub 1) percepiscono compensi fino al limite annuo di Euro 10.000,00.

Consapevoli della complessità dell'argomento in oggetto, nella speranza di aver contribuito a far chiarezza sul comparto impianti sportivi chiediamo che venga accolta la proposta sopra indicata e inviamo i nostri più Cordiali Saluti.

Delegato Nazionale Coordinamento

Dott. Marco Sublimi

Tecnico incaricato dal Coordinamento

Dott. Roberto Bresci